ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA AL PUC

Il sottoscritto Ing. Riccardo Giammarini, incaricato dalla società L. Energia della progettazione del Parco Eolico "Merlino" in Calice Ligure (SV),

- vista la norma nazionale di riferimento D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 (v. dettagli in **All. 1**), che consente la possibilità di ubicare impianti eolici in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici;
- visto il PUC del Comune di Calice Ligure (v. dettagli in **All. 2**), nel quale l'area oggetto di intervento è classificata Aree EC: non insediabili, con caratteristiche prevalenti di bosco e di aree ad attività agro-silvo pastorali: tali aree sono regolate all'art.38.17 Ambito N° 17, art. 28 punto 28.6 delle Norme di Attuazione, che non riporta note specifiche in merito agli impianti da fonti rinnovabili;
- considerato pertanto che dall'analisi degli strumenti sopra indicati non emergono difformità delle opere a progetto rispetto al PUC;

attesta

che il Parco Eolico "Merlino" come definito a progetto, composto dall'aerogeneratore e dalle opere impiantistiche finalizzate al collegamento alla rete elettrica, è conforme alla normativa del PUC.

Ing. Riccardo Giammarini



ALL. 1 - LA NORMA NAZIONALE

La norma nazionale di riferimento è il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17).

Esso definisce le procedure per la presentazione dei progetti e la loro approvazione; in particolare, ai fini del presente progetto, si cita il riferimento alla **possibilità di ubicare impianti eolici in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici**, come evidenziato dall'art. 12, che richiama l'art. 2, come segue:

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mareomotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e alla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

(...)

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

ALL. 2 - STRUMENTI URBANISTICI LOCALI: PUC DEL COMUNE DI CALICE LIGURE

Nello strumento urbanistico generale in vigore Comune di Calice Ligure l'area oggetto di intervento è classificata ***Aree EC: non insediabili***, con caratteristiche prevalenti di bosco e di aree ad attività agro-silvo pastorali.

Si riporta la normativa del PUC di Calice Ligure:

Relativamente al P.U.C. il progetto proposto ricade per il 100% nella Zona Pian dei Corsi Melogno: Destinazione prevalente non insediativo. Tali aree sono regolate all'art.38.17 Ambito N° 17, art. 28 punto 28.6 delle Norme di Attuazione, che **non riporta note specifiche in merito agli impianti da fonti rinnovabili. In tali terreni non sono previste norme specifiche per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.**

28.6 –Aree EC: non insediabili

In genere su tutte le aree di cui al titolo non è consentita nuova edificazione se non limitatamente agli incrementi di Sl consentite, nuovi interventi finalizzati all'esercizio delle attività legate alla conservazione e riqualificazione del territorio e servizi e strutture finalizzate a consentire la sua fruizione pubblica.

In generale, salvo diverse prescrizioni contenute nelle norme di conformità d'ambito, è consentito:

a - *Il recupero della viabilità secondaria e/o di servizio, la realizzazione di opere idraulico-forestali per la regimazione delle acque e tutte le opere mirate alla difesa dagli incendi boschivi (serbatoi di accumulo, invaso collinari, strade tagliafuoco).*

b - *Il recupero di preesistenti costruzioni rurali specie se rivolto al potenziale loro reinserimento con lo scopo di consentire la permanenza del presidio umano fondamentale nel contesto di protezione ambientale.*

c - *L'attività del pascolo purché siano salvaguardate le aree boscate e purché non siano eliminate le essenze arboree e arbustive eventualmente presenti.*

d - *La asportazione del legname delle piante morte o gravemente colpite nei boschi colpiti da incendi o da altre forme di avversità meteoriche. In tali boschi è vietato il taglio ad uso commerciale dei giovani ricacci delle ceppaie, in particolare di erica, corbezzolo, fillirea, ginestra, mirto, ecc., per 5 anni.*

I proprietari singoli od associati e gli Enti Pubblici possono provvedere direttamente alla esecuzione delle opere di ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco anche con il contributo previsto dalla Legge Forestale 4/99.

e - *La realizzazione di opere pubbliche od opere volte all'antincendio boschivo nonché per la realizzazione di impianti tecnologici, in condotta o in cavo, anche se realizzati da soggetti privati.*

f - *Interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto di quanto disposto al CAPO III art. 7 punti, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7 bis. 2, 7 bis.3, 7 bis. 5, 11 bis. 1, 11 bis. 2, per favorire la presenza sull'area di vecchi e nuovi insediamenti umani. Per favorire la presenza sull'area di vecchi e nuovi insediamenti umani sono consentiti i seguenti interventi su edifici esistenti: alla data di adozione del Progetto Preliminare di PUC: Capo III art. 7 punto 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, e art. 7 bis punti 7 bis. 2, 7 bis. 3, 7 bis. 5.*

In alternativa all'incremento di Sl di cui all'art. 7 punto 7.6, interventi di cui all'art. 11 bis punti 11 bis.1 e 11bis. 2 per un'altezza massima < mt 6,50 e distanze dai fabbricati esistenti e dai confini > mt 3,00 o in aderenza previo accordo fra le parti.

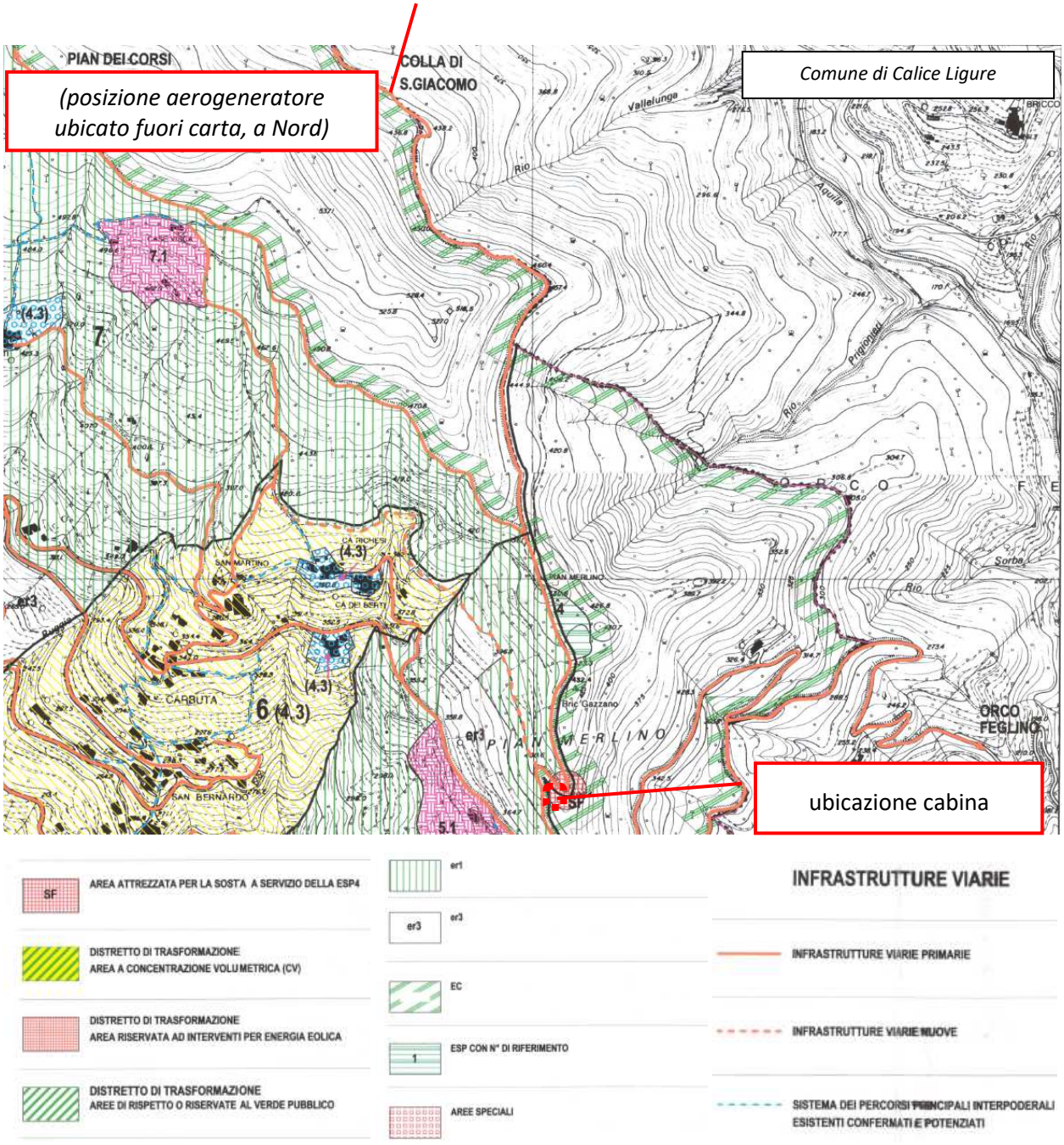


Figura ***Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.****.1: Estratto della zonazione del PUC di Calice Ligure*